



Bruxelles, 22.3.2022
COM(2022) 119 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulla sicurezza delle informazioni nelle istituzioni, negli organi e negli organismi
dell'Unione**

{SWD(2022) 65 final} - {SWD(2022) 66 final}

ALLEGATO I

Misure di protezione per il trattamento delle informazioni sensibili non classificate

Contrassegni e trattamento delle informazioni sensibili non classificate

1. I documenti contenenti informazioni sensibili non classificate devono recare un contrassegno di sicurezza e, se del caso, uno o più contrassegni di distribuzione che specifichino i relativi destinatari. Il contrassegno di sicurezza standard è costituito dal termine "SENSITIVE", in lettere maiuscole, tranne nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
2. I documenti contenenti informazioni sensibili non classificate devono essere accessibili solo ai destinatari che hanno una necessità di conoscere per fini ufficiali. In caso di utilizzo di contrassegni di distribuzione, deve essere richiesta l'autorizzazione dell'istituzione o dell'organo dell'Unione d'origine a estendere la distribuzione di un documento.
3. Tutte le persone che trattano informazioni sensibili non classificate devono essere informate delle istruzioni di trattamento.
4. I documenti contrassegnati SENSITIVE sono declassati a EU NORMAL o PUBLIC USE sopprimendo o barrando i contrassegni.
5. Nel distruggere documenti contenenti informazioni sensibili non classificate, le istituzioni e gli organi dell'Unione devono procedere in modo tale che i documenti non possano essere facilmente ricostruiti. Le copie cartacee devono essere triturate e le copie elettroniche devono essere sovrascritte in modo sicuro, distrutte materialmente o rese altrimenti irrecuperabili.

Protezione delle informazioni sensibili non classificate durante il lavoro all'esterno dei siti delle istituzioni e degli organi dell'Unione

6. Le informazioni sensibili non classificate devono essere protette dall'ascolto indiscreto e dall'osservazione durante il telelavoro e le missioni all'esterno dell'ufficio, e non devono essere trattate o conservate in pubblico.
7. I documenti contenenti informazioni sensibili non classificate devono essere trattati e conservati solo mediante attrezzature o applicazioni adeguatamente sicure sotto la responsabilità delle istituzioni e degli organi dell'Unione.
8. Le istituzioni e gli organi dell'Unione devono fornire i mezzi per impedire alle persone non autorizzate, compresi i parenti, di accedere alle informazioni sensibili non classificate trattate o conservate mediante le attrezzature di un'istituzione o un organo dell'Unione durante il lavoro all'esterno della sede di servizio.
9. Le istituzioni e gli organi dell'Unione devono dare istruzione al proprio personale di:
 - a) proteggere le attrezzature delle istituzioni o degli organi dell'Unione che trattano informazioni sensibili non classificate da furto, perdita e danni, e segnalare immediatamente qualsiasi evento pregiudizievole per la sicurezza avente ripercussioni sui loro dispositivi o sulle informazioni ivi contenute;
 - b) non condividere i loro dispositivi con persone non autorizzate;
 - c) non utilizzare le attrezzature per attività non legate al lavoro.

10. Le istituzioni e gli organi dell'Unione devono assicurarsi che, per quanto possibile, per trattare e conservare documenti sensibili non classificati in formato elettronico all'esterno dei loro siti siano utilizzate le loro attrezzature o le loro applicazioni adeguatamente sicure. Dovrebbe essere evitato il trattamento di copie materiali di documenti sensibili non classificati al di fuori dell'ufficio.
11. Qualora siano utilizzati strumenti di teleconferenza o videoconferenza, le istituzioni e gli organi dell'Unione devono ridurre al minimo il rischio che persone non autorizzate vedano o ascoltino le discussioni, autenticando adeguatamente i partecipanti e utilizzando strumenti di comunicazione criptata compatibili con la necessità di conoscere.
12. Le istituzioni e gli organi dell'Unione forniscono una formazione a tutto il personale che lavora da remoto sul trattamento delle informazioni sensibili non classificate durante il lavoro al di fuori dell'ufficio.

Condivisione delle informazioni sensibili non classificate

13. I documenti contenenti informazioni sensibili non classificate possono essere condivisi tra le istituzioni e gli organi dell'Unione senza ulteriori formalità.
14. Le istituzioni e gli organi dell'Unione condividono documenti contenenti informazioni sensibili non classificate all'esterno di tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione solo sulla base di un impegno che vincoli le parti a rispettare le istruzioni di trattamento.
15. Le istituzioni e gli organi dell'Unione devono informare i destinatari delle informazioni sensibili non classificate in merito all'obbligo di non condividere le informazioni con soggetti diversi dai destinatari indicati dai contrassegni di distribuzione, salvo se autorizzato dall'originatore.
16. Le istituzioni e gli organi dell'Unione devono proteggere le informazioni sensibili non classificate fornite o condivise elettronicamente mediante adeguate misure di sicurezza, compresa la cifratura in transito attraverso adeguati meccanismi crittografici.